

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di Sondrio



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

Istruzioni comuni per la presentazione della segnalazione certificata
di inizio attività al Registro delle imprese

Decima edizione
13 ottobre 2010

(le parti variate rispetto alla precedente versione nona sono evidenziate in **azzurro** alle pagine **6, 7, 9, 11 e 12**.)

LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16
Internet: www.bg.camcom.it
Call-Center 199.113.394

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a
Internet: www.mi.camcom.it
Telefono: 02/85151
Telefax: 02/85154232

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Via Einaudi, 23
Internet: www.bs.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiagli, 9
Internet: www.mb.camcom.it
Telefono: 039/28071
Telefax: 039/2807460

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
Internet: www.co.camcom.it
Telefono: 031/256111
Telefax: 031/240826
Call-Center 848.800.949

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27
Internet: www.pv.camcom.it
Telefono: 0382/3931
Telefax: 0382/393203

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5
Internet: www.cr.camcom.it
Telefono: 0372/4901
Telefax: 0372/21396

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23
Internet: www.so.camcom.it
Telefono: 0342/527111
Telefax: 0342/527202

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30
Internet: www.lc.camcom.it
Call-Center 800.534.222

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5
Internet: www.va.camcom.it
Telefax: 0332/295336
Call-Center 848.800.204

CAMERA DI COMMERCIO LODI

Via Haussmann, 11/15
Internet: www.lo.camcom.it
Telefono: 0371/45051
Telefax: 0371/431604

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via Calvi, 28
Internet: www.mn.camcom.it
Telefax: 0376/234361
Call-Center 199.509.911

INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO.....	4
ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA CONNESSA AGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI.....	5
INIZIO DELL'ATTIVITÀ	5
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....	6
CASI PARTICOLARI	9
Struttura interna di impresa non del settore.....	9
Trasferimento sede da altra provincia.....	9
Trasferimento dell'azienda.....	9
Sospensione dell'attività.....	10
Apertura di Unità locale.....	10
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	11
Requisiti tecnico - professionali.....	11
Requisiti di onorabilità.....	13
Incompatibilità.....	13
Avvertenza.....	14
IL RESPONSABILE TECNICO.....	15
Nomina del responsabile tecnico.....	15
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico.....	15
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico.....	15
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo.....	15
Decesso dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo.....	16
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ.....	17
La dichiarazione.....	17
Modalità di presentazione.....	17
Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità.....	17
Avvertenza.....	17
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE.....	19
IMPRESA IN UN GIORNO.....	19
A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE.....	19
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.).....	19
B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ.....	19
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.).....	19
C) SOCIETÀ INATTIVA.....	20
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.).....	20
D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA.....	20
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.).....	20
MODULISTICA 4.....	21
MODULISTICA 4 / COSTI AMMINISTRATIVI.....	22
Impresa in un giorno: imprese individuali e società.....	22
Responsabile tecnico	23
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER IL DECRETO MINISTERIALE 37/08.....	25
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI.....	28

ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA CONNESSA AGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI

Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - g) impianti di protezione antincendio;
- nell'ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Sono possibili le abilitazioni limitate, relativamente alle attività indicate dalle varie lettere su elencate, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Per la parte relativa alla lettera g) non è possibile la concessione di abilitazione parziale.

Ulteriori definizioni, utili alla comprensione della normativa, sono trascritte nell'allegato "1" a queste istruzioni.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ ¹

Le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (**s.c.i.a.**) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello **Scia/37L**, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio

¹ Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione.
- Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.
- L'installazione di impianti fotovoltaici, solari – termici richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali quando comporti interventi sull'impianto destinato:
 - alla distribuzione di energia elettrica per l'edificio, rientra nell'attività prevista dalla lettera “a)” (impianti elettrici)
 - al riscaldamento dell'immobile, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera “c)” (impianti di riscaldamento)
 - al riscaldamento dell'acqua, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera “d)” (impianti idrici – sanitari)
- Rientra nella sfera di applicazione della legge, previa valutazione con l'ufficio, anche l'installazione di:
 - impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista dalla lettera “c)”;
 - piste di pattinaggio sul ghiaccio, rientra nell'attività prevista dalla lettera “c)”;
 - impianti di condizionamento mediante sistema “split”, rientra nell'attività prevista dalla lettera “c)”;
 - impianti di irrigazione giardini, attività prevista dalla lettera “d)” e/o “a)”;
 - impianti di riscaldamento “alternativo” di ambienti (stufe , caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante), sono assimilabili ad un “impianto termico”, **se fissi e se** comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale

a 15 kW (attività prevista dalla lettera “c”) ² . Più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore prodotto a servizio di un unico edificio sono da considerarsi come un unico impianto termico. Non sono, viceversa, considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali; più apparecchi destinati a riscaldare una unica unità immobiliare, anche se composti da singole apparecchiature quali, ad esempio, radiatori individuali o stufe.

➤ impianti di riscaldamento “alternativo” di ambienti (stufe caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante), sono assimilabili ad un “impianto termico”, **se fissi e** se comprensivi delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi suddetti al servizio della singola unità immobiliare è minore a 15 kW, (attività prevista dalla lettera “c” – “relativamente all'installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”).

● Le abilitazioni individuate dalle lettere “a)” e “b)” sono state modificate, non solo nella dizione, ma soprattutto nel contenuto dalla nuova disciplina regolamentare. Per individuare l'esatto contenuto dell'abilitazione occorre pertanto fare riferimento, non solo alla lettera, ma anche alla data del riconoscimento e alla legge di riferimento indicata nella posizione dell'impresa o del responsabile tecnico ³ .

Precisamente:

➤ l'abilitazione per la lettera a), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli: “impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore”

➤ l'abilitazione per la lettera a), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è **più ampia** e si riferisce agli: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche

² Per la definizione di impianto termico “impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda, per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo”, si veda anche il d. lgs n. 192/05, come integrato dal d. lgs n. 311/06 di recepimento della direttiva 2002/91/CE.

Per la definizione di focolare quale “parte di un generatore di calore nella quale avviene un processo di combustione” si veda anche il d. lgs n. 152/06.

³ Per i criteri con cui è possibile ottenere, a richiesta, il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali per l'abilitazione alle nuove lettere “a)” e “b)” da parte di coloro, che già erano in possesso delle medesime lettere prima del 27 marzo 2008, si consiglia di verificare eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutare la propria posizione con il responsabile di procedimento.

atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

➤ l'abilitazione per la lettera b), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli: “impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche”

➤ l'abilitazione per la lettera b), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ristretta e si riferisce agli: “impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere”.

CASI PARTICOLARI ⁴

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa. Per l'iscrizione utilizza l'intercalare P, il modello **Rt/37L e Ono/37L**. Il responsabile tecnico iscritto per conto di struttura interna deve rilasciare le dichiarazioni di conformità relative agli interventi effettuati.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (**S.c.i.a.**) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- conferimento di azienda
- fusione, scissione e incorporazione
- trasformazione eterogenea

con il medesimo responsabile tecnico deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a, se invece si avvale di diverso responsabile tecnico, gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. ed il modello **Rt/37L** relativo al nuovo responsabile tecnico. In entrambi i casi deve allegare anche un mod. **Ono/37L** per ogni eventuale nuovo amministratore dell'impresa.

⁴ I modelli **Scia/37L**, **Scia/37L foglio aggiunto**, **Rt/37L** e **Ono/37L** allegati ad una pratica telematica devono essere individuati con il codice documento "**C20**".

Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro delle imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato "impiantista", cui si assegna il codice documento "**C20**" (questa avvertenza operativa viene richiesta da Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

Sospensione dell'attività

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività senza cancellare la propria posizione dal Registro delle imprese, quando riprenda la medesima attività con il medesimo responsabile tecnico deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

Se riprende la stessa attività, avvalendosi di diverso responsabile tecnico, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello **Rt/37L** relativo al nuovo responsabile tecnico.

Se la sospensione dell'attività si protrae oltre i **365** giorni, l'impresa dovrà reiterare la procedura di avvio dell'attività.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, non è tenuta a presentare ulteriore segnalazione di inizio di attività (**S.c.i.a.**), ma deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Requisiti tecnico - professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

(a) **titolo di studio**

-diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida) ⁵

(b) **titolo di studio ed esperienza professionale**

-diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida) ⁵, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di un anno;

-titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale ⁶, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di due anni.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; incluso, altresì, l'apprendistato);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale ⁷.

⁵ Coloro che siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

⁶ Il diploma di geometra si considera equipollente a titolo o attestato di qualifica a carattere tecnico (non aderiscono a questa interpretazione Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese).

⁷ Coloro che sono soggetti a tipologie contrattuali diverse da quelle indicate verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.

(c)esperienza professionale specializzata

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti per almeno tre anni, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, ad esclusione delle attività amministrative – contabili, in qualità di ⁸ :

- dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale) ⁹ ;
- prestatore di lavoro intermittente ¹⁰ ;
- prestatore di lavoro ripartito ¹¹ .

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa equiparabile a quella di un operaio specializzato, per almeno tre anni in un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale.

(d)esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa, per almeno sei anni in un'impresa abilitata/legittimata del settore, nel

posizione con il responsabile di procedimento.

⁸ Il collaboratore coordinato e continuativo è un figura professionale oggi in via di estinzione, sostituita dalla figura del collaboratore a progetto. Gli uffici peraltro esaminano il contenuto di ogni singolo contratto al fine di riconoscere questa figura professionale idonea a dimostrare il requisito professionale. Gli interessati, pertanto, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

⁹ Fattispecie che va valutata caso per caso. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato.

¹⁰ Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.

¹¹ Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale.

(e)casi particolari

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di commercio o da Commissione provinciale per l'artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese e purché cancelli la precedente posizione, se incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della **S.c.i.a.** riferita alla nuova attività ¹² ;
- titolare (titolare di ditta individuale, amministratore/socio lavorante di società) di impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte, per almeno un anno prima del 13 marzo 1990 ¹³.

Requisiti di onorabilità

È necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (cosiddetta normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale e l'istitutore;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative .

Incompatibilità

- Il titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società non è soggetto al regime dell'incompatibilità.

Qualora il titolare o l'amministratore non svolga in prima persona la funzione, nomina un responsabile tecnico con atto formale. L'atto formale di nomina, se non si conferisce una procura institoria, può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel quadro **B1** del modello **Scia/37L** o del modello **Rt/37L**.

¹² Le Camere di commercio di Mantova e Sondrio ritengono di dare puntuale applicazione alla norma e, quindi, di richiedere la verifica dei requisiti professionali anche per chi si trovi in questa particolare situazione.

¹³ Art. 6 Legge n. 25/96.

- Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa ¹⁴.

Avvertenza

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

¹⁴ Coloro che esercitano attività di difficile interpretazione verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

IL RESPONSABILE TECNICO

Nomina del responsabile tecnico

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il modello **Scia/37L**, deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnica e organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico.

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell'intercalare P, unitamente al modello **Rt/37L**.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese), presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo intercalare P per comunicare la nomina del nuovo, nonché il modello **Rt/37L**.

Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa

dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, corredati dal modello **Rt/37L**.

Decesso dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo

Nel caso deceda il titolare che sia anche il responsabile tecnico dell'impresa individuale gli eredi ne chiedono la cancellazione per decesso presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, senza termine, poiché la comunione ereditaria non viene iscritta nel Registro delle imprese e non è possibile dare pubblicità al responsabile tecnico. Entro trenta giorni dall'accettazione dell'eredità, il nuovo titolare deve provvedere alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, utilizzando l'usuale modulistica a cui allega il modello **Rt/37L**.

Il titolare di impresa individuale che si avvalga di terzo responsabile tecnico o il legale rappresentante di società comunica la cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività. Il decorso del termine di trenta giorni non viene interrotto in attesa dell'apertura del testamento, dell'accettazione dell'eredità o di altri adempimenti connessi alla procedura successoria.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli del Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, corredati del modello **Rt/37L**.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

La dichiarazione

L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di conformità:

- deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità

Le norme non prevedono che l'archivio delle dichiarazioni di conformità sia pubblico, così come la banca dati delle stesse.

I terzi interessati possono, pertanto, accedere alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle stesse ed estrarne copia seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 241/90.

Avvertenza

Le dichiarazioni di conformità sottoscritte prima del 27 marzo 2008 verranno depositate presso la Camera di commercio secondo la previgente normativa e procedura.

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata depositata o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni

nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In alternativa può provvedere chi ricopra la carica di responsabile tecnico da almeno cinque anni in un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE IMPRESA IN UN GIORNO

A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37L** ¹⁵ accompagna il modello I1 del Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente ¹⁶.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37L** ¹⁵ accompagna il modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente ¹⁶.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

¹⁵ Il modello **Scia/37L** deve essere individuato dal codice documento "**C20**"

¹⁶ L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello **Scia/37L** relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

C) SOCIETÀ INATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37L** ¹⁵ accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente ¹⁶.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37L** ¹⁵ accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente ¹⁶.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare "P" del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare "P" deve essere sempre predisposto con la funzione "modifica").

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

MODULISTICA ⁴

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di commercio della Lombardia:

- **Scia/37L:** modello di segnalazione certificata di inizio attività
- **Scia/37L (foglio aggiunto):** modello per integrare la segnalazione certificata sostitutiva di atto notorio relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal modello di segnalazione certificata di inizio attività
- **Ono/37L:** modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità.
- **Rt/37L:** modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico

MODULISTICA 4 / COSTI AMMINISTRATIVI

Impresa in un giorno: imprese individuali e società

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I1 ¹⁷ / I2 / UL ¹⁷	S5 / UL ¹⁷	S5 / UL ¹⁷
Modulistica "impiantisti"			
■ Scia/37L	SI	SI	SI
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria ¹⁸	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	SI	NO	NO
■ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

¹⁷ Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

¹⁸ L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

Responsabile tecnico ¹⁹

NOMINA / AGGIUNTA di ulteriore RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica "impiantisti"			
■ Rt/37L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria ¹⁸	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	NO	NO	NO

CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (è sufficiente un solo adempimento)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	2 Int. P	2 Int. P	2 Int. P
Modulistica "impiantisti"			
■ Rt/37L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria ¹⁸	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	NO	NO	NO

¹⁹ Le Camere di commercio di Bergamo, Cremona, Mantova, Milano e Sondrio conformano il loro comportamento al parere (senza valore di interpello) espresso dall'Agenzia delle Entrate prot. 85701 del 18 ottobre 2007 e, pertanto, richiedono il versamento della tassa per concessioni governative di € 168,00 ogni qualvolta si aggiunga o si sostituisca un responsabile tecnico.

CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (occorrono due adempimenti) – primo: fase relativa alla cessazione del precedente responsabile tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “impiantisti”			
■ nessuna			
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (occorrono due adempimenti) – secondo: fase relativa alla nomina del nuovo responsabile tecnico			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
■ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
■ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “impiantisti”			
■ Rt/37L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
■ Diritti di segreteria ¹⁸	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
■ Imposta di bollo	NO	NO	NO
■ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER IL DECRETO MINISTERIALE 37/08 (elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA: ACCORPAMENTI							
	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ elettronica industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ elettrotecnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ energia nucleare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ fisica industriale	<input type="checkbox"/>						
■ informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ telecomunicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ costruzioni aeronautiche			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ edilizia			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ industria metalmeccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ industria mineraria			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ industria navalmeccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ meccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ meccanica di precisione			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ termotecnica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ chimica industriale					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ industria tintoria					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ materie plastiche					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ metallurgia					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Limitazioni per la maturità tecnica nautica	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ capitani							<input type="checkbox"/>
■ macchinisti			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
■ costruttori navali							<input type="checkbox"/>
■ aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

DIPLOMI DI MATURITÀ E QUALIFICA PROFESSIONALE: ACCORPAMENTI							
Diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ tecnico delle industrie elettriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ tecnico delle industrie elettroniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ tecnico delle industrie meccaniche			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ tecnico dei sistemi energetici			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ addetto manutenzione elaboratori elettronici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ operatore alle macchine utensili			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ installatore di impianti idro-termo-sanitari			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ installatore di impianti idraulici e termici			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ montatore e riparatore di apparecchi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

radio-televisivi							
■ installatore di impianti telefonici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ apparecchiatore elettronico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ elettricista installatore elettromeccanico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ operatore elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ operatore elettronico industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ operatore per telecomunicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ operatore meccanico			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ operatore termico			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ frigorista			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Avvertenza

Per le attività attinenti il titolo di studio si ricorda che è necessario 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI: ACCORPAMENTI							
Laurea in materie tecniche quinquennali ²⁰	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ ingegneria ²¹	<input type="checkbox"/>						
■ architettura ²²	<input type="checkbox"/>						
■ fisica ²³	<input type="checkbox"/>						
Diploma universitario ²⁴ (conseguiti vigente il vecchio ordinamento)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
■ ingegneria elettrica	<input type="checkbox"/>						
■ ingegneria delle telecomunicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Laurea triennale ²⁵	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Classe di laurea 04 (d.m. 509/99) o L17 e L23 (d.m. 270/04) ■ scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Classe di laurea 08 (d.m. 509/99) o L7 (d.m. 270/04) ■ ingegneria civile ed ambientale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe di laurea 09 (d.m. 509/99) o L8 (d.m. 270/04) ■ ingegneria dell'informazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Classe di laurea 10 (d.m. 509/99) o L9 (d.m. 270/04) ■ ingegneria industriale	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Classe di laurea 25 (d.m. 509/99) o L30 (d.m. 270/04) ■ scienze e tecnologie fisiche	<input type="checkbox"/>						
Classe di laurea 21 (d.m. 509/99) o L27 (d.m. 270/04) ■ scienze e tecnologie chimiche	<input type="checkbox"/>						

²⁰ Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in *ingegneria*, *architettura* e *fisica* sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite con il vecchio ordinamento.

²¹ **Ingegneria**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S ingegneria biomedica, 27/S ingegneria chimica, 28/S ingegneria civile, 61/S scienza e ingegneria dei materiali, 30/S ingegneria delle telecomunicazioni, 4/S architettura e ingegneria edile, 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione, 32/S ingegneria elettronica, 34/S ingegneria gestionale, 36/S ingegneria meccanica, 35/S ingegneria informatica, 37/S ingegneria navale, 33/S ingegneria energetica e nucleare, 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio.
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 ingegneria biomedica, LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, LM-53 scienza e ingegneria dei materiali, LM-27 ingegneria delle comunicazioni, LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, LM-28 ingegneria elettrica; LM-25 ingegneria dell'automazione, LM-29 ingegneria elettronica, LM-31 ingegneria gestionale, LM-33 ingegneria meccanica, LM-32 ingegneria informatica, LM-34 ingegneria navale, LM-30 ingegneria energetica e nucleare, LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio.

²² **Architettura**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

²³ **Fisica**, equiparata alle:
- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S Fisica, 50/S Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria, 66/S Scienze dell'universo
- lauree magistrali previste dal d.m. 207/04: LM-17 Fisica", "LM-44 Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria", "LM-58 Scienze dell'universo"

²⁴ Coloro che hanno conseguito, vigente il vecchio ordinamento, diplomi universitari non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

²⁵ Le abilitazioni indicate dalla tabella valgono per tutte le lauree triennali che rientrano nella relativa classe di appartenenza, comunque denominate.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI

Ai fini delle presenti istruzioni (art. 2 regolamento ministeriale) si intende per:

1) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

2) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

3) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

4) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

5) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

6) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la

normativa specifica vigente;

7) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

8) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

9) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

10) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione